

Legge regionale 28 marzo 2022, n. 11

Disposizioni in materia di Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008.

(Bollettino Ufficiale n.19, parte prima, del 31.03.2022)

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. Per garantire l'operatività della Commissione regionale dei soggetti professionali, è opportuno ridurre il numero minimo di componenti, necessari per la nomina, da ventiquattro a dodici, a fronte della consolidata tendenza delle associazioni dei soggetti professionali ad aggregarsi in associazioni di secondo livello, che sono caratterizzate da una maggiore rappresentatività in quanto soggetti esponenziali di più professioni;

2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, rilevata l'urgenza di dar via ai lavori della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 73/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n.73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), la parola: " *ventiquattro* " è sostituita dalla seguente: " *dodici* ".

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.